Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 19/10/2021

FATTO

Il cliente, titolare di cinque BFP, da lire 1.000.000 ciascuno, emessi tra il 9 luglio 1986 ed il 7 marzo 1987 espone che:

- per i primi vent'anni è apposto sul retro dei titoli un timbro scarsamente leggibile, che avrebbe modificato i rendimenti originariamente previsti;
- per il periodo dal 21° al 30° anno non è invece riportata alcuna indicazione diversa dalla stampigliatura originaria;
- nessuna contestazione fiscale è mossa nei confronti dell'Intermediario;
- per tutta la durata dei buoni vanno riconosciuti i rendimenti originariamente previsti.

Chiede pertanto la liquidazione dei buoni tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro (serie P), stante la sovrapposizione delle stesse con i timbri riportanti condizioni peggiorative (serie Q), queste ultime peraltro di dubbia leggibilità in tutti i buoni allegati; in ogni caso chiede che per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° anno fino a scadenza, e cioè l'importo unitario indicato in L. 129.075 per ogni singolo bimestre, in quanto indicazione non superata da alcun altro elemento rinvenibile sui buoni stessi. Quantifica le richieste in € 23.186,92.
L'intermediario in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per:

- incompetenza temporale dell'Arbitro individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico cui ricondurre la controversia.
- incompetenza per materia dell'Arbitro essendo i BFP prodotti finanziari emessi dalla Cassa DDPP, disciplinati da norme di carattere speciale e in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del TUB, posto che, tra l'altro, l'attività di collocamento degli stessi non rientra tra le attività di bancoposta (cfr. nel dettaglio ctd).

L'Intermediario replica che:

- i buoni appartengono alla serie Q/P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13/06/1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- il citato decreto non prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato;
- ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, permettendo a parte ricorrente di conoscere, ovvero di poter conoscere, tutti i tassi di rendimento dei buoni sottoscritti.

L'intermediario chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto di ricorso sono stati emessi antecedentemente al 1 gennaio 2009. L'intermediario sostiene che il momento genetico a cui ricondurre la controversia è da individuare nella data di sottoscrizione del contratto. Sul punto, si rileva che, secondo l'orientamento dei Collegi, il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione (ex multis cfr. Collegio di Palermo n 17193/20, Collegio di Milano n. 16744/20 e n. 10405/20). Si ha presente inoltre che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 7727/14) ha ritenuto che ai fini della competenza temporale assumono rilievo autonomo, e possono quindi essere oggetto di esame da parte dell'ABF, "le operazioni e i comportamenti posti in essere durante l'esecuzione del contratto" se riferibili ad epoca successiva al 1° gennaio 2009 ancorché il contratto sia stato stipulato prima di tale data.
Circa l'eccepita incompetenza per materia dell'ABF, si è espresso il Collegio di Coordinamento che con la decisione n. 5676/13, nel percorrere sinteticamente l'evoluzione della normativa dei buoni postali fruttiferi, ha giustificato quanto stabilmente affermato dai Collegi dell'ABF che con le proprie decisioni avevano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) osservando che "*tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*
In base alle motivazioni anzidette, il Collegio respinge le eccezioni in questione e procede ad esaminare il ricorso nel merito.
Oggetto della controversia sono n. 5 BFP da lire 1.000.000 ciascuno,

La domanda espressa in sede di ricorso è orientata ad ottenere il riconoscimento dei rendimenti dei titoli secondo l'originaria tabella riportata sugli stessi con riferimento all'intero periodo.
Esaminati i titoli si rileva che:
i buoni in questione risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986;
sul fronte dei titoli risulta apposto il timbro modificativo della serie Q/P;
sul retro del BFP n. 450 sono indicati i rendimenti originari previsti per la serie P;
sul BFP n. 483 sul retro è apposto il timbro attestante la modifica dei rendimenti sino al 20° anno, mentre per gli anni dal 21° al 30° sul retro è indicato il valore bimestrale relativo alla serie P, pari a L. 258.150.
In diversi dei BFP allegati (in particolare i buoni nn. ***047, ***048, ***050) al ricorso risulta illeggibile sul retro il timbro modificativo dei rendimenti. Il Collegio rammenta che, secondo il costante orientamento dei Collegi, la domanda avente a oggetto i rendimenti più favorevoli indicati sul retro dei titoli, per i primi 20 anni, può essere accolta qualora, nonostante la presenza di un timbro recante rendimenti di una serie diversa, questo sia illeggibile. L'apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore" (Coll. Milano, dec. n. 9775/20; Coll. Milano, dec. n. 8079/20; Coll. Milano, dec. n. 16207/20).
Con riguardo ai rendimenti dal 21° al 30° anno si rileva che l'orientamento dei Collegi ABF è altresì nel senso di accogliere la domanda formulata dal Cliente, riconoscendo a quest'ultimo il diritto a percepire, dal 21° al 30° anno, il rendimento indicato sul retro del titolo.
In assenza di timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento, prevale infatti l'eventuale dicitura presente sul titolo (anche se appartenente a emissione precedente).
Detto orientamento è stato da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 03.04.2020, il quale ha ritenuto di applicare il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono.
In particolare, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:
A) *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.*
Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.
Venendo a considerare la parte della domanda relativa alla richiesta liquidazione degli interessi originariamente previsti dai moduli per il periodo dal 21° al 30° anno di durata, osserva il Collegio che, anche in questo caso, nessun buono reca alcun timbro che ne modifichi gli interessi riconosciuti al sottoscrittore. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento del buono in tale lasso di tempo è quello risultante dalla tabella

originariamente stampata a tergo del buono stesso, ove si legge, "più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione".
Ritiene il Collegio che entrambe le circostanze sopra descritte abbia ingenerato nella parte ricorrente il legittimo affidamento circa il fatto che il rendimento dei buoni fruttiferi nei periodi sopra indicati sarebbe stato quello riportato sul buono stesso (cfr., in senso conforme, tra le altre, la decisione di questo stesso Collegio n. 5998/2016 e quella del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020) e, dunque, si debba riconoscere il diritto della parte ricorrente stessa a vedersi liquidato un importo calcolato sulla base delle condizioni riportate sul retro dei titoli al netto delle ritenute fiscali.
Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).
Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, "nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".
Pertanto, in relazione ad alcuni buoni l'accoglimento del ricorso deve essere totale (buoni nn. ***047, ***048, ***050), laddove per altri buoni (n. ***059 e n. ***142) l'accoglimento sarà limitato al periodo dal 21° al 30° anno.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli n. ***059 e n. ***142, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali; dispone inoltre che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli n. ***047, ***048 e ***050, per il periodo dal primo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA